

(N. 2500)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 luglio 1952 (V. Stampato N. 520-132) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 LUGLIO 1952

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio ».

*Art. 7. — È aggiunto il seguente comma:*

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

*Art. 8. — È aggiunto il seguente comma:*

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

*Art. 11. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'articolo 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezione fatta per il divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

*Art. 12-bis (nuovo).* — « I posti di capi-officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli Istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della ta-

bella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

*Art. 13. — È sostituito dal seguente:*

« Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari, e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

*Art. 13-bis (nuovo).* — « Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'articolo 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

« Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente articolo 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi ».

## TABELLA B.

## C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

*È sostituita dalla seguente:*

*Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (Gruppo B)*

di prima nomina . . . . .	grado	12°
dopo 3 anni, 1° scatto . . . . .	»	12°
dopo 6 anni, 2° scatto . . . . .	»	12°

dopo 9 anni, 3° scatto . . . .	grado	12°
dopo 12 anni, 4° scatto . . . .	»	12°
dopo 16 anni . . . . .	»	11°
dopo 20 anni, 1° scatto . . . .	»	11°
dopo 24 anni, 2° scatto . . . .	»	11°
dopo 28 anni, 3° scatto . . . .	»	11°

## Art. 2.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — *Il primo comma è sostituito dai seguenti:*

« Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

La locuzione “ scuola di avviamento professionale ” comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale ».

*Art. 6.* — *È aggiunto il seguente comma:*

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

*Art. 9.* — *Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

*Art. 10-bis (nuovo).* — « I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina a insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

## ALLEGATO N. 1

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1277.

*Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.*

## Art. 1.

I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

A tutto il personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del Corpo insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

## Art. 2.

Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche.

Il personale insegnante tecnico-pratico addetto ai laboratori, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio.

Il personale insegnante tecnico-pratico femminile, provvede all'addestramento ed alla istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione.

Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione d'intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche.

## Art. 3.

Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti a un servizio complessivo di trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino a un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola o dell'istituto lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto per ogni ora eccedente le trentasei settimanali a una retribuzione suppletiva, in ragione di due terzi della misura oraria dello stipendio minimo dovuto agli insegnanti tecnici-pratici del grado iniziale.

Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio complessivo di trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico per le alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti per ciascun anno, il periodo di quarantacinque giorni.

## Art. 4.

Gli insegnanti tecnici-pratici partecipano alle Commissioni di esami e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori di cui agli articoli 27 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Gli insegnanti tecnici-pratici addetti a ciascuna classe partecipano, con voto deliberativo, al Consiglio di classe di cui all'articolo 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

## Art. 5.

Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi a posti di personale tecnico previsti dalla tabella C annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi ai posti di personale insegnante tecnico-pratico previsti dal presente decreto.

## Art. 6.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono ammessi ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico in prova negli istituti tecnici industriali, limitatamente alle specializzazioni per le quali non esiste un corrispondente diploma di perito industriale capo tecnico, anche i licenziati dalla scuola tecnica industriale o d'arte che siano in possesso di altri titoli di preparazione o di esercizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione corrispondente alla specializzazione a cui si riferisce il concorso deve essere di durata non inferiore a tre anni.

## Art. 7.

Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che alla data del decreto col quale viene indetto l'esame abbia rispettivamente dieci e dodici anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

## Art. 8.

Le promozioni al grado 9° degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previsti dalla tabella A, annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalità del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio tenuto conto altresì del periodo di prova.

## Art. 9.

Gli esami di merito distinto, previsti, dagli articoli 7 e 8 del presente decreto, sono indetti ogni due anni, entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica

istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

Gli esami di idoneità previsti dagli stessi articoli sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso gli esami non potranno essere sospesi per più di due anni qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

## Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

## Art. 11.

I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi d'istituto a personale non di ruolo secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'articolo 12 di quest'ultimo decreto.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 12.

Gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari e le maestre di laboratorio, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, as-

sunti ai posti previsti dalla tabella *C* allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli di cui alla tabella *A*, annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestati nel ruolo di provenienza e richiesti dall'annessa tabella *A* per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

Fino a quando gli esami previsti dagli articoli 7 e 8 continueranno ad essere sospesi a norma del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le promozioni al grado 9° nei ruoli di cui all'annessa tabella *A* saranno conferite in base al solo requisito della anzianità.

Sono inquadrati al grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *A* i tecnici agrari in servizio negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella *C* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data del presente decreto, in possesso del titolo prescritto per l'accesso al nuovo ruolo.

L'inquadramento è subordinato a un giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione che sarà disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

#### Art. 13.

Gli attuali sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestra di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici-pratici previsti dal presente decreto per le scuole tecniche e per le scuole professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

#### Art. 14.

Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 per l'inquadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella *A*, continuerà a prestare servizio con le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico previsti per i ruoli di appartenenza attuale che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

#### Art. 15.

Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

#### Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### TABELLA A

#### Trattamento di carriera del personale insegnante tecnico-pratico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

A - Istituti tecnici e scuole di magistero professionale per la donna.

Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi . . . . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto . . . . .	» 11°
» 5 » . . . . .	» 10°
» 8 » 1° scatto . . . . .	» 10°
» 11 » 2° scatto . . . . .	» 10°
» 12 » . . . . .	» 9° (1)
» 15 » 1° scatto . . . . .	» 9°
» 18 » 2° » . . . . .	» 9°
» 21 » . . . . .	» 8°
» 24 » 1° scatto . . . . .	» 8°
» 27 » 2° » . . . . .	» 8°

(1) Mediante esame di idoneità o, dopo dieci anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.



**B - Scuole tecniche e scuole professionali femminili.**

Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi . . . . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto . . . . .	» 11°
» 5 » 2° » . . . . .	» 11°
» 8 » . . . . .	» 10°
» 11 » 1° scatto . . . . .	» 10°
» 14 » 2° » . . . . .	» 10°
» 17 » 3° » . . . . .	» 10°
» 18 » . . . . .	» 9° (1)
» 21 » 1° scatto . . . . .	» 9°
» 24 » 2° » . . . . .	» 9°
» 27 » 3° » . . . . .	» 9°

(1) Mediante esame di idoneità o dopo sedici anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.

**TABELLA B****Trattamento del personale tecnico compreso nei ruoli transitori (art. 14).****A - Istituti tecnici.**

Capi officina, assistenti, tecnici agrari (gruppo B):

di prima nomina . . . . .	grado 11°
dopo 2 anni, 1° scatto . . . . .	» 11°
» 5 » 2° » . . . . .	» 11°
» 12 » . . . . .	» 10°
» 16 » 1° scatto . . . . .	» 10°
» 20 » 2° » . . . . .	» 10°
» 24 » . . . . .	» 9°
» 28 » 1° scatto . . . . .	» 9°
» 32 » 2° » . . . . .	» 9°
» 37 » 3° » . . . . .	» 9°

**B - Scuole tecniche e scuole professionali femminili.**

Capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio (gruppo B):

di prima nomina . . . . .	grado 11°
dopo 2 anni, 1° scatto . . . . .	» 11°
» 5 » 2° » . . . . .	» 11°
» 13 » . . . . .	» 10°
» 17 » 1° scatto . . . . .	» 10°
» 21 » 2° » . . . . .	» 10°
» 26 » 3° » . . . . .	» 10°

**C - Istituti tecnici, scuole tecniche e scuole professionali femminili.**

Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (gruppo B):

di prima nomina . . . . .	grado 12°
dopo 3 anni, 1° scatto . . . . .	» 12°
» 6 » 2° » . . . . .	» 12°
» 9 » 3° » . . . . .	» 12°
» 12 » 4° » . . . . .	» 12°

ALLEGATO N. 2

**DECRETO LEGISLATIVO**

7 MAGGIO 1948, N. 1278.

**Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.****Art. 1.**

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici-pratici.

Al personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti previsti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del corpo insegnante delle scuole di avviamento professionale.

**Art. 2.**

Il personale insegnante tecnico-pratico maschile delle scuole di avviamento professionale provvede all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche.

Il personale insegnante tecnico-pratico femminile provvede all'addestramento e all'istruzione pratica delle alunne, secondo le direttive segnate dalla Direzione.

Il personale insegnante tecnico-pratico di cui ai precedenti commi provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende delle officine e dei laboratori annessi, sotto le direttive segnate dalla Direzione, d'intesa con i professori di materie tecniche.

#### Art. 3.

Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti ad un servizio di complessive trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto, per ogni ora eccedente le trentasei settimanali, a una retribuzione suppletiva in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni.

Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio di complessive trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico delle alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti per ciascun anno il periodo di quarantacinque giorni.

#### Art. 4.

Gli insegnanti tecnici-pratici di cui al presente decreto partecipano alle Commissioni di esame e sono chiamati a far parte, con voto deliberativo, del Collegio dei professori e del Consiglio di classe di cui agli articoli 27 e 37 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

#### Art. 5.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 19, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di avviamento professionale sono scelti in seguito a concorso per esami con le modalità di cui al

regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, tra coloro che siano provvisti del diploma di abilitazione tecnica di corrispondente indirizzo.

Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi anche coloro che siano in possesso del diploma di licenza da scuola tecnica o da scuola d'arte o da scuola professionale femminile, integrata da titoli di preparazione e di servizio professionale riconosciuti validi previo parere della sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio della professione richiesto dal presente articolo deve essere di durata non inferiore a tre anni.

#### Art. 6.

Le promozioni al grado 9° previste dalla tabella A annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esami di idoneità agli insegnanti tecnici-pratici che, alla data del decreto col quale viene indetto l'esame, abbiano rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova.

#### Art. 7.

L'esame per merito distinto previsto dall'articolo 6 del presente decreto è indetto ogni due anni entro il mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per un terzo dei posti disponibili alla data in cui il concorso è indetto.

L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggono i requisiti per parteciparvi.

#### Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che, ai sensi



delle vigenti disposizioni, disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

#### Art. 9.

I posti di insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche delle scuole di avviamento professionale e i posti di ruolo vacanti per assenza di titolari sono temporaneamente conferiti a personale non di ruolo dai direttori secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute nell'articolo 10 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione per il divieto di cui all'articolo 12, di quest'ultimo decreto.

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 10.

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunti ai posti previsti dalla tabella A, parte terza, allegata alla legge 22 aprile 1932, n. 490, sono inquadrati nei ruoli di cui alla tabella A annessa al presente decreto, a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella A annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

Fino a quando gli esami previsti dall'articolo 6 continueranno ad essere sospesi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, le

promozioni al grado 9° nel ruolo di cui alla tabella A annessa al presente decreto saranno conferite in base al solo requisito dell'anzianità.

Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche che non risulteranno idonei, ai sensi del presente articolo, per l'inquadramento dei ruoli previsti dall'annessa tabella A, continueranno a prestare servizio con la qualifica ed il trattamento giuridico ed economico stabiliti per i ruoli di attuale appartenenza che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto.

#### Art. 11.

Rimangono in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con il presente decreto.

#### Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### TABELLA A

#### Trattamento della carriera del personale insegnante tecnico-pratico delle scuole di avviamento professionale.

#### Insegnante tecnico-pratico in prova (gruppo B):

dopo 6 mesi . . . . .	grado 11°
» 2 anni, 1° scatto . . . . .	» 11°
» 5 » 2° scatto . . . . .	» 11°
» 8 » . . . . .	» 10°
» 11 » 1° scatto . . . . .	» 10°
» 14 » 2° » . . . . .	» 10°
» 17 » 3° » . . . . .	» 10°
» 18 » . . . . .	» 9° (1)
» 21 » 1° scatto . . . . .	» 9°
» 24 » 2° scatto . . . . .	» 9°
» 27 » 3° » . . . . .	» 9°

(1) Mediante esame di idoneità o, dopo sedici anni di anzianità, mediante esame di merito distinto.

TABELLA B		dopo	4 anni	2° scatto	. . .	grado	12°
<b>Trattamento degli istruttori pratici compresi nel ruolo transitorio (art. 10).</b>		»	6	»	. . . . .	»	11°
		»	8	»	1° scatto	. . .	» 11°
		»	11	»	2° »	. . .	» 11°
		»	21	»	. . . . .	. . .	» 10°
		»	25	»	1° scatto	. . .	» 10°
		»	29	»	2° »	. . .	» 10°
		»	34	»	3° »	. . .	» 10°
Istruttori pratici (gruppo B):							
prima nomina . . . . .						grado	12°
dopo 2 anni, 1° scatto . . . . .						«	12°